



## **Regolamento per l'uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili a scuola**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 19 settembre 2016

### **Sezione A: uso da parte del personale.**

#### **Art. 1 - disposizioni**

Il personale in servizio può utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi mobili esclusivamente nei seguenti casi:

- a) Se preventivamente autorizzato dal DS (personale docente) o dal DSGA (personale ATA).
- b) Se l'utilizzo è connesso allo svolgimento della propria funzione, es. uso del registro elettronico o attività legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) In caso di grave e comprovata urgenza, da documentare.

L'utilizzo in altri casi è espressamente vietato e soggetto a sanzione disciplinare.

Nei casi di utilizzo in presenza degli alunni, per coerenza del messaggio educativo, è opportuno comunicare agli stessi la motivazione d'uso.

Si rammenta che è parimenti vietato l'utilizzo delle risorse della scuola (postazioni computer, stampanti, fotocopiatrici ecc.) per attività non inerenti la prestazione lavorativa. Durante la navigazione in internet e, in generale, in ogni utilizzo delle risorse scolastiche, è di particolare importanza astenersi da qualsiasi attività che possa compromettere la sicurezza informatica della rete di Istituto.

### **Sezione B: uso da parte degli alunni.**

#### **Art. 2 – uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere**

Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica (es. Whatsapp). La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica. L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde ad un'esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi" attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili.

Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola, salvo nei casi di utilizzo autorizzato. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica.

I docenti possono consentire l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo. L'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta e supportata da idonea motivazione, da annotare sul registro di classe.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico.

In particolare per la scuola primaria si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare a scuola il telefono cellulare, per limitare i rischi di danneggiamento, furto, uso improprio.

### **Art. 3 – uso di telefoni o dispositivi per altre funzioni (foto, video, applicazioni varie)**

#### a) Utilizzo nell'ambito dell'attività didattica

L'utilizzo dei dispositivi mobili può essere autorizzato dal docente per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

#### b) Registrazione delle lezioni

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante.

#### c) Diffusione

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone registrate/ritratte/riprese.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

#### **Art. 4 – disposizioni in caso di uscita didattica**

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, è consentito l'uso dei dispositivi mobili per garantire le comunicazioni con il gruppo e per documentare le attività.

I docenti potranno autorizzare l'uso moderato per intrattenimento purché al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

I dispositivi dovranno comunque essere utilizzati nel pieno rispetto delle esigenze altrui.

Si rammenta quanto già esposto in merito alla eventuale diffusione delle immagini.

#### **Art. 5 - sanzioni**

In generale, ogni utilizzo non autorizzato dei telefoni o dispositivi, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato.

In caso di prima contravvenzione al presente regolamento si provvederà ad informare la famiglia tramite annotazione sul diario personale e sul registro.

In caso di contravvenzione ripetuta si provvederà ad informare telefonicamente la famiglia; il dispositivo sarà ritirato e restituito solo al termine delle lezioni al genitore o all'adulto da questi delegato al ritiro dell'alunno.

Come per ogni altra infrazione al regolamento di Istituto, l'utilizzo non autorizzato dei telefoni o dispositivi sarà considerato nell'attribuzione del giudizio sul comportamento dell'alunno in sede di valutazione intermedia e/o finale, con conseguenze proporzionali alla gravità dell'infrazione stessa. Si rimanda ai criteri per la valutazione del comportamento inseriti nel PTOF.